



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,  
AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO  
DELLE RIFORME

Servizio elettorale

elettorale@regione.fvg.it  
tel + 39 0432 555541, 0432 555455  
fax + 39 0432 555525, 0432 555237  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 18/EL**

Prot. n.°15299/1.5.3

Udine, 30 maggio 2014

**Trasmessa via PEC**

A lista d'inoltro

**oggetto: quote di genere nelle Giunte comunali.**

Nel richiamare quanto illustrato nelle precedenti circolari n. 2/EL del 10 marzo 2014, n. 7/EL dell'11 aprile 2014 e n. 15/EL del 27 maggio 2014 in relazione al rispetto delle quote di genere nelle giunte comunali, ed in seguito ai numerosi quesiti pervenuti, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti tecnici che tengono conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno e della giurisprudenza formatasi sul tema già prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 novembre 2012, n. 215 e nell'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- **nei comuni con popolazione fino a 3.000** abitanti trova applicazione l'articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dal citato articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 215/2012, che prevede che *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"*. Pertanto, nei comuni fino a 3.000 abitanti, la legge prevede la necessità di garantire la presenza di entrambi i generi nella composizione delle Giunte, ma non prevede quote specifiche, con la conseguenza che il principio potrebbe ritenersi rispettato anche con la presenza di un solo componente di genere diverso rispetto a quello maggiormente rappresentato;
- **nei comuni con popolazione superiore a 3.000** abitanti trova applicazione, oltre al citato articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, anche l'articolo 1, comma 137, della legge 56/2014, ai sensi del quale *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*;
- nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014);
- qualora all'interno della maggioranza consiliare non sia possibile individuare assessori di genere femminile, *"il Sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare, e neppure può ritenersi tout court esonerato dall'obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all'interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili"*

*in possesso di quelle qualità - doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni - necessarie per ricoprire l'incarico di componente la giunta municipale” (TAR Puglia n. 289/2013; Ministero dell'interno, parere 31/05/2013);*

- *“la ricerca del soggetto femminile adatto deve avvenire con criteri che consentano di arrivare effettivamente al risultato. Dunque non si deve esigere un rapporto fiduciario preesistente (condizione che può chiudere in partenza il campo degli aspiranti assessori) ma occorre pervenire alla formazione di un rapporto fiduciario al termine del percorso di selezione” (TAR Lombardia, Brescia, n. 1/2012);*
- *“di tali indagini e del loro esito dovrà darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale con il quale vengano eventualmente nominati unicamente assessori di sesso maschile” (Parere Ministero interno 31/05/2013); tale motivazione si ritiene sia necessaria anche nei casi in cui, pur non essendo stati nominati unicamente assessori di sesso maschile, non siano state rispettate integralmente le quote previste dalla normativa sopra citata;*
- *nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell'assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statuarie, che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell'ente (Circolare Ministero dell'interno n. 6508 sopra citata).*

Da ultimo si informa che sul sito del Governo – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, all'indirizzo: [www.affariregionali.gov.it/9293.aspx](http://www.affariregionali.gov.it/9293.aspx), è presente ulteriore documentazione concernente le problematiche in questione.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

**Lista d'inoltro:**

Ai Comuni interessati alle elezioni comunali 2014  
e, p.c.:  
Servizio affari istituzionali delle autonomie locali